Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia

# **Atto Costitutivo** "ARCI NUOVI SENTIERI PER MEDICINA APS"

blo:

In data 01/09/2023 alle ore 21 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in Pescia (PT), via 4 novembre 17. Loc. Medicina si sono riuniti (riunita):

ALESSANDRO VICINI, NATO A FIRENZE IL 4-10-1972, RESIDENTE A PESCIA IN VIA 4 NOVEMBRE, 17, CF: VCNLSN72R04D612Y;

FRANCESCO MATERA, NATO A FIRENZE IL 29-01-1975, RESIDENTE A PESCIA IN VIA

4 NOVEMBRE, 17 CF: MTRFNC75A29D612M

LEONARDO TURANO, NATO A ROSARIO (ARGENTINA) IL 12-10-1983, RESIDENTE A PESCIA IN VIA ANDREOTTI, 8, CF: TRNLRD83R12Z600U

TANIA GIORGETTI, NATA A LUCCA(LU) IL 24-01-1976, RESIDENTE A ALTOPASCIO, VIA PONTE AI PINI,22, CF:

GRGTNA76A64E715E

SILVIA TARABUGI, NATA A ROMA IL 25-01-1978, RESIDENTE A FUCECCHIO (FI) IN VIA DELLE AZALEE, 40, CF:

TRBSLV78A65H501J

FABIO DEL CARRO NATO A MODENA IL 08-07-1977, RESIDENTE A BERGAMO IN VIA XXIV MAGGIO, 21, CF:

DLCFBA77L08F257D

ALESSANDRA FALSINI NATA A REGGELLO IL 27/03/1953, RESIDENTE A PESCIA (PT), IN PIAZZA

S.MARTINO,16, CF: FLSLSN53C67H222F

GILBERTO TAGLIAFERRI, NATO A PIACENZA(PC) IL 13-05-1969, RESIDENTE A PESCIA(PT)IN VIA RUGA DEGLI ORLANDI,31 CF: TGLGBR69E13G535T

al fine di costituire un'associazione non riconosciuta di promozione sociale, ente di Terzo settore.

Viene nominato a presiedere della riunione Alessandro Vicini che – accettando - chiama all'incarico di Segretario

Francesco Matera.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione di promozione sociale (APS), culturale e di cultura cinematografica non a fini di lucro. Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui giovani e cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative. L'Associazione intende anche promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche. L'assemblea delibera quindi che l'associazione sia denominata: "ARCI NUOVI SENTIERI PER MEDICINA APS", e che la sua sede legale sia posta in Pescia, (PT), via 4 Novembre 17, loc. Medicina. L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale è subordinata all'avvenuta iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS); pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione. Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'Associazione ad aderire all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps" (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione, in cui i presenti si riconoscono, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'Associazione medesima ed alla vita sociale, (Is socis), prendendo conoscenza di detto culturale, ricreativa e politica di cui l'Associazione è parte attiva. I soci Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'associazione nazionale ARCI APS e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione. I presenti deliberano inoltre l'adesione ad UCCA (Unione dei Circoli Cinematografici Arci), associazione nazionale di cultura cinematografica riconosciuta dal MiBAC (Ministero per i beni e le attività culturali), aderente ad ARCI APS, il cui scopo è contribuire all'incremento delle attività di divulgazione, informazione cinematografica e audiovisiva ed allo sviluppo della democrazia e della partecipazione attraverso l'uso degli strumenti audiovisivi. Il Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia

**ALESSANDRO VICINI** FRANCESCO MATERA LEONARDO TURANO **FABIO DEL CARRO** ALESSANDRA FALSINI

I consiglieri (la consigliera) eleggono al loro interno:

Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: ALESSANDRO VICINI

e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Sono nominati componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione i soci (la socia):

Vicepresidente: FRANCESCO MATERA Segretario: LEONARDO TURANO

NOTA: Con l'obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni stesura dell'atto soggettività, nella costitutivo è stato utilizzato anche un linguaggio inclusivo prevedendo, ove possibile, in aggiunta al maschile al plurale quale genere grammaticale non marcato , l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (3).

PISTO

Tutti gli eletti (la eletta) accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; i firmatari del presente documento, in qualità di soci (socia) e eletti (eletta) dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti, anche in relazione ad ARCI APS.

Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci (delle socia) che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci (socia) dell'Associazione, libero a tutti i cittadini (la cittadina) a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 23

il Segretario

FIRME

ALESSAUDRO MCIUI

FINDRESCO PURAMO

LEONARDO TURAMO

TANIA GIORGETTI


SILVIA TARABUGI

GILBERTO TAGLIARERRI

ALESSAUDRA FALSINI

DE CARRO FABLO

Moo Joana Aff Can Soule Gust English Coulds Off Follow Un John Un



Assis Ate Bone Re Plot

Statuto "ARCI NUOVI SENTIERI PER MEDICINA APS"

Con l'obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, nella stesura dello statuto è stato utilizzato anche un linguaggio inclusivo prevedendo, in aggiunta al maschile al plurale quale genere grammaticale non marcato, l'utilizzo del simbolo schwa (a) e del corrispondente simbolo al plurale (3).

#### Definizioni e Finalità

Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ARCI NUOVI SENTIERI PER MEDICINA APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Pescia (PT), via 4 Novembre 17.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci (della socia) non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

# Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci (della propria socia), come dell'intera comunità. Sono finalità dell'associazione:

- o la promozione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità e del diritto di associazione;
- o la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- o la la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza e l'impegno a rendere l' Associazione un luogo accogliente, inclusivo e sicuro;
- o la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di identità e orientamento sessuale;
- l'impegno a favore della difesa e della salvaguardia dell'ambiente e della formazione di una coscienza ambientale
- l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti
- o la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- o la promozione dell'accesso all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e la promozione dell'inclusione digitale;
- o la promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni;
- o la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento
- o la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.
- o promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

### Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

- I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati (associata), di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui fall'art. 5 del CTS:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In particolare l'associazione si propone di:
  - o offrire formazione e assistenza per alutare i residenti, in particolare gli anziani, a familiarizzare con l'uso delle tecnologie digitali
  - o organizzare eventi culturali, come mostre d'arte, spettacoli teatrali e concerti per favorire il senso di comunità e valorizzare il patrimonio culturale del territorio.
  - o organizzare giornate informative sulla raccolta differenziata dei rifiuti
  - o organizzare giornate ed eventi dedicati al tema ambientale
  - allestire una biblioteca gratuita e spazi espositivi per mostre fotografiche ed artistiche, prodotti e servizi offerti dal territorio ecc
  - organizzare appuntamenti dedicati alla montagna ed al trekking, anche in collaborazione con altre associazioni
  - o promuovere e/o organizzare giornate dedicate a temi sociali, giornate di lettura, eventi cinematografici, artistici e musicali, eventi paesani, anche in collaborazione con altre associazioni
  - o organizzare giornate e percorsi formativi
- II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (associata). La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

### Soci

#### Articolo 5 - Ammissione

Il numero dei soci (delle socis) è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Possono diventare soci (socis) coloro i quali approvino le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/socia previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci (soci3) sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci (socia) devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

### Articolo 6 - Procedimento di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti socia abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

## Articolo 7 - Diritti degli associati (associata)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci (socia) che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

### Articolo 8 - Doveri degli associati (associata)

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella
  frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli
  altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue
  attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si farà riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento

### Articolo 9 - Perdita della qualifica di soci (socia)

La qualifica di soci (socia) si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

### Articolo 10 - Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

# Articolo 11 - Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci (della socia) utile, che deciderà in via definitiva.

#### Patrimonio Sociale e rendicontazione

### Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione:
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Articolo 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;

- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

### Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci (della socia) entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

# Articolo 15 - Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

#### Organismi dell'Associazione

### Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci ( della socia);
- il Consiglio Direttivo.

È organismo di garanzia e controllo:

l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30,
 d.lgs. 117/2017

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

# Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i soci (la socia) che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci (della socia) e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale o su piattaforma digitale almeno quindici giorni prima.

### Articolo 18 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci (della socia) può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci (della socia) aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

# Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci (della socia) con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

#### Articolo 20 - Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da

almeno un quinto dei soci (della socia), è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci (della socia) con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci (della socia) aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art, 31.

### Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal (dalla) Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. Il (La) Presidente dell'Assemblea propone un (una) segretario (segretaria) verbalizzante eletto (eletta) in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci (della socia) presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del (della) segretario( della segretaria), che li firma insieme al (alla) Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci( della socia) per la consultazione.

### Articolo 22 - Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci (della socia), nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci (socia), che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economicoprogrammatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari:
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- I) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

### Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci (della socia), ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i soci ( la socia). Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I (L3) componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

### Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini (cittadini) non soci (socia), in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4

# Articolo 25 - Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il (la) Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il (la) Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il (Ia) Segretaria: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

### Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci (della socia);
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci(della socia), può delegare allo scopo uno (una) o più Consiglieri (Consigliera);
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci (della socia);
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo:
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci (della socia).

# Articolo 27 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri (Consigliera), o su convocazione del (della) Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri (della Consigliera).

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri ( della Consigliera), e le delibere sono approvate a maggioranza di voti della presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere (una solo Consigliere). La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario (della Segretaria), che lo firma insieme AL (alla) Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci (della socia) che richiedano di consultarlo.

#### Articolo 28 – Decadenza e dimissioni

I Consiglieri sono tenuti (L3 Consigliera sono tenuta) a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. I Consiglieri(L3 Consigliera), che ingiustificatamente non si presentano a tre riunioni consecutive, decadono. Decadono comunque I Consiglieri (la Consigliera) dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà dei Consiglieri (della Consigliera) rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

I Consiglieri decaduti o dimissionari (L3 consigliera decadut3 o dimissionari3) possono essere sostituiti(sostituit3), ove esista, dai soci risultati primi (dall3 soci3 risultat3 prim3) dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci (dell3 soci3) utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

### Articolo 29 - Organo di controllo

- I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.
- II) Le cariche di consiglieri e sindaci revisori sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).
- IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci (della socia) che richiedano di consultarlo.

### Articolo 30 - Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- o potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo-qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- o vvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### Norme di Scioglimento

### Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

## Disposizioni Finali

### Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

